

Allegato "D"

REGOLAMENTO

Allo Statuto della Società Cooperativa a Responsabilità limitata "Istituto di Previdenza Sovvenzione e Mutuo Soccorso dell'Acquedotto di Napoli" approvato dall'Assemblea Ordinaria dei Soci, in seconda convocazione, il 10 maggio 2016.

TITOLO I

SOCI

*Art.1 -*Possono essere soci della Cooperativa :

--- i dipendenti di"ABC Acqua Bene Comune Az. Spec." e delle Società da essa controllata;

--- i dipendenti del COMUNE DI NAPOLI, degli enti ad esso strumentali, delle Società e Persone giuridiche controllate direttamente dallo stesso comune, oppure tramite società controllata;

--- i dipendenti di società o di Consorzi che dovessero riunire vari Comuni ai fini della gestione delle acque, anche con partecipazione dei privati, sempreché ai Comuni sia riservata la maggioranza assoluta del capitale delle Società o dei Consorzi;

--- i dipendenti di società, consorzi ed enti pubblici che svolgono direttamente in concessione, convenzione o mediante altre formule contrattuali attività considerate servizi pubblici per conto del COMUNE DI NAPOLI, previa autorizzazione dell'assemblea;

--- i dipendenti (beneficiari della clausola di salvaguardia) di società aventi contratti di appalto di fornitura o di servizi con A.B.C. Azienda Speciale ed impiegati, esclusivamente, presso la stessa e/o le sue controllate;

--- i dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, dello stesso Istituto, indipendentemente dall'età;

--- il coniuge e i parenti fino al 3° grado dei soci di cui ai punti precedenti.

Ai fini dalla corretta applicazione di questo articolo si intendono per dipendenti i titolari di contratti di lavoro.

Inoltre, è indispensabile il requisito di onorabilità (art. 108 T.U. delle leggi in materia bancaria e creditizia) ed il non aver superato il 50° anno di età. Unitamente alla domanda di ammissione, il Socio dovrà, quindi, produrre dichiarazione sostitutiva di atto notorio con firma autentica comprovante la propria onorabilità.

Al fine di facilitare e regolare l'espletamento dei rapporti amministrativi con le Società di appartenenza dei Soci, il Consiglio d'Amministrazione ha facoltà di stipulare apposita convenzione.

Art. 2 - Il godimento dei benefici derivanti dallo statuto è stabilito e decorre sei mesi dopo il versamento dell'azione sociale per la Sovvenzione e tre mesi dopo per il Mutuo Soccorso e per esercitare il diritto di voto in Assemblea.

Art. 3 - Il Socio che commette azione lesiva degli interessi dell'Istituto o che, con il suo contegno, ne turbi il normale funzionamento o che rechi grave offesa agli Amministratori o al personale addetto ai servizi, può, dal Consiglio di Amministrazione, essere sospeso per un periodo non superiore ad un anno.

Durante il periodo di sospensione il Socio non potrà beneficiare di alcuna forma di assistenza che potrà, eventualmente, essere svolta solo nel caso in cui egli continui i versamenti per Previdenza e Mutuo Soccorso relativamente *ai benefici di cui ai paragrafi 2 e 3 dell'art. 21 del presente regolamento*. Nei casi d'infrazione disciplinare di più grave entità, il Consiglio potrà deferire il Socio all'Assemblea Straordinaria a tale scopo convocata entro sei mesi dalla deliberazione del Consiglio stesso, per l'espulsione.

In attesa della decisione dell'Assemblea, il Socio viene sospeso con effetto immediato dalla data del provvedimento consiliare da qualsiasi beneficio con l'eccezione di cui al 2° capoverso del presente articolo.

Art. 4 - Il Socio, in quanto tale, a seguito dell'ampia ed irrevocabile delega conferita all'Azienda per l'esecuzione delle ritenute, non può essere considerato socio moroso se sono in corso trattenute fino alla concorrenza del quinto dello stipendio. Può essere considerato tale solo se, in assenza di trattenute, richieda la sospensione del pagamento dei contributi e della quota sociale.

Potrà essere riammesso una sola volta previo versamento in un'unica soluzione di tutti i contributi e le quote sociali non versate nel periodo di morosità.

Art. 5 - La morosità dipendente da sospensioni dello stipendio, da richiamo alle armi o chiamata per obblighi di leva è considerata involontaria e temporanea.

Cessata perciò la causa e ripresi i versamenti il Socio rientra nel diritto dei benefici previsti sempre che siano stati pagati i contributi ordinari per il mutuo soccorso relativi al periodo di sospensione.

Art. 6 - Nei casi di cessazione della qualità di Socio di cui all'art. 12 dello Statuto, l'Istituto provvederà, nel termine di tre mesi, al rimborso dell'azione ed al saldo del conto individuale previa richiesta scritta del Socio o, in caso di morte, degli aventi diritto comprovato da atto notorio.

Art. 7 - Nel caso che il Socio, all'atto della cessazione di tale sua qualità, risultasse debitore per anticipazioni o forniture verso l'Istituto e che non abbia, egli o i suoi aventi diritto, provveduto all'estinzione del detto suo dare, l'Istituto procederà, senz'altro, all'incameramento del debito sull'importo dell'azione e del conto individuale del Socio. Verificandosi insufficiente tale incameramento l'Istituto è autorizzato a prelevare, dalle somme dovute al Socio a qualunque titolo dall'Azienda da cui dipende, la differenza residuale per la copertura del suo debito restando salvo all'Istituto stesso ogni procedimento, sia pure in via legale, per il recupero del suo credito. Qualora il Socio non sia dipendente di Azienda Convenzionata, la differenza residuale del suo debito verrà trattenuta, in un'unica soluzione, mediante addebito su conto corrente indicato dallo stesso al momento dell'erogazione del prestito.

Art. 8 - Per il Socio, espulso previsto dall'art. 3, la liquidazione dell'azione e del saldo del conto individuale, avrà luogo con le stesse norme degli art. 6 e 7 e comunque dopo che l'Istituto avrà soddisfatto ogni suo avere per l'eventuale residuo di anticipazioni e prestiti.

Art. 9 - Il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, potrà disporre una deroga al requisito dell'età massime del Socio, qualora l'anzianità di servizio dell'aspirante Socio sia tale da giustificarla.

Inoltre, nell'eventualità della richiesta di iscrizione alla Cooperativa di lavoratori dipendenti di altre aziende o assunti da A.B.C. Azienda Speciale in seguito ad assorbimento di altre aziende, il Consiglio di Amministrazione potrà elevare il limite anagrafico per l'ammissione con una delibera straordinaria.

TITOLO II

PREVIDENZA

Art. 10 - Fermo restando tutto quanto disposto dall'art. 5 dello Statuto, eventuali elargizioni o donazioni potranno essere impiegate ai fini assistenziali.

Art. 11 - Il Consiglio d'Amministrazione provvederà con apposita delibera e nei limiti imposti dallo Statuto (art.5), a regolamentare l'entità del versamento della quota sociale da parte dei Soci incluso la sua eventuale sospensione e le modalità di versamento della stessa.

L'Istituto consegnerà a ciascun Socio, unitamente allo Statuto Sociale ed al Regolamento, "una scheda indicativa" del suo conto individuale relativa alla previdenza sulla quale, a cura dell'Istituto, sarà annotato annualmente il totale degli accantonamenti fatti al Socio come da bilancio approvato dall'Assemblea.

Tale scheda non può darsi in pegno né in garanzia avendo essa valore esclusivamente indicativo e stante i diritti previsti e sanciti dallo Statuto a favore dell'Istituto.

La scheda deve essere esibita per le registrazioni annuali e presentata, nel caso di richiesta del Consiglio di Amministrazione, per qualsiasi altra causa. L'eventuale smarrimento dovrà risultare da valida dichiarazione scritta del Socio. Il duplicato verrà rilasciato contro versamento di € 10,00 a titolo di rimborso spese.

TITOLO III

SOVVENZIONE

Art. 12 – Le operazioni di sovvenzione sono distinte a breve e lunga scadenza.

Art. 13 – Le operazioni a breve scadenza sono così previste:

1. Erogazione di finanziamenti di breve termine, con durata entro i 18 mesi, che prevedano anche la possibilità, su richiesta del Socio, di accredito del finanziamento accordato oltre che con assegno bancario non trasferibile o bonifico anche su carta di credito prepagata dell'Istituto in co-branded con la Banca Emittente assegnata al Socio richiedente. Il tasso d'interesse annuo per tali operazioni verrà determinato dal Consiglio d'Amministrazione nel rispetto di quanto disposto dall'art.6 ultimo comma dello Statuto . L'importo massimo erogabile con tale modalità di operazione è fissato in € 5.000,00.

Il rimborso dei prestiti così concessi, avverrà mediante delegazione di pagamento sulla busta paga del Socio.

2. Anticipazione per pagamento di stages e corsi universitari di specializzazione per i figli del Socio fino ad un massimo di € 3.000,00.

Detta anticipazione dovrà essere scomputata in 12 rate mensili ad un tasso fissato annualmente dal Consiglio di Amministrazione.

E' fatto obbligo al Socio di presentare, congiuntamente alla domanda di anticipazione o nel termine che il Consiglio di Amministrazione fisserà, la documentazione comprovante l'avvenuta iscrizione ed i versamenti effettuati.

In mancanza il prestito, se già concesso, sarà considerato come un'anticipazione di breve termine ordinaria a cui verrà applicata una penale pari al 50% del tasso di interesse previsto per tale tipo di operazione. Inoltre, il Socio non potrà più godere per l'avvenire di detto beneficio;

3. Anticipazione straordinaria per richieste dovute ad eccezionali motivi.

Detta anticipazione potrà essere concessa dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, qualora la situazione debitoria generale del richiedente lo consenta e la sua anzianità di servizio venga giudicata adeguata. Il tasso di interesse da applicare verrà determinato annualmente dal Consiglio. La durata massima dell'anticipazione non potrà superare i 12 mesi.

Art. 14 - Le rate di scomputo delle operazioni di breve termine ordinarie e straordinarie, così come quelle di lunga scadenza, devono essere contenute nel quinto dello stipendio.

Art. 15 - Le operazioni di lunga scadenza consistono in prestiti riferiti al quinto dello stipendio base di cui all'art. 5 dello Statuto e che possono essere biennali, triennali, quadriennali, quinquennali, settennali e decennali. E' facoltà del Consiglio di Amministrazione stabilire prestiti di durata maggiore aventi garanzia ipotecaria su immobili del richiedente;

Tali prestiti, in relazione alla somma richiesta, possono essere accordati tenuto conto della situazione debitoria del richiedente, della sua anzianità di servizio presso l'Azienda da cui dipende e sempre quando non vi sia cessione in corso con altro istituto la cui rata ha già assorbito tutta la disponibilità del quinto. In casi eccezionali il Consiglio, in deroga all'art. 14 del presente Regolamento, valutata la documentazione prodotta dal Socio a supporto della sua richiesta, potrà concedere, in aggiunta all'eventuale cessione del quinto dello stipendio già in corso con l'Istituto, un ulteriore prestito assistito da delegazione di pagamento. Tali prestiti saranno tutelati da una polizza assicurativa come previsto dal D.P.R. n. 180/50, quale garanzia del credito dell'Istituto contro il rischio di morte e per evitare la trasmissione del debito agli eredi.

Art. 16 - Per le operazioni di sovvenzione sono stabilite aliquote percentuali destinate al Mutuo soccorso nei limiti della norma statutaria da rilasciare anticipatamente all'atto della riscossione della somma.

Dette aliquote percentuali saranno soggette a variazioni strettamente legate al tasso ufficiale di riferimento della B.C.E. .

Art. 16 bis - In riferimento alle operazioni di Sovvenzione sia di breve termine che di lungo termine effettuate a favore del coniuge Socio e degli altri Soci Familiari, il Consiglio d'Amministrazione, determinerà, con apposita delibera, sia gli importi massimi erogabili per tipologia di finanziamento sia l'eventuale istituzione di garanzie accessorie a tutela del prestito contratto. Inoltre, sarà sempre a cura del Consiglio d'Amministrazione l'individuazione dei criteri da utilizzare per la valutazione del merito creditizio del richiedente il finanziamento.

Art. 17 - Allo scopo di contribuire alle spese relative alla gestione della sovvenzione, sull'importo delle concessioni erogate, verrà trattenuta una quota, denominata Spese Generali d'Amministrazione, nella seguente misura percentuale:

- 2% sulle operazioni di breve termine ordinarie;
- 3% sulle operazioni biennali;
- 4% sulle operazioni triennali;
- 5% sulle operazioni quadriennali;
- 6% sulle operazioni quinquennali;
- 7% sulle operazioni settennali;
- 8% sulle operazioni decennali;

E' facoltà del Consiglio stabilire percentuali di trattenute diverse in relazione alla concessione di operazioni a lunga scadenza aventi garanzia ipotecaria su immobili.

Tali commissioni saranno riviste dal Consiglio di Amministrazione una volta all'anno in relazione alla variazione dei costi di gestione.

Art. 18 - Qualsiasi tipo di prestito sia esso a breve o a lunga scadenza, potrà essere rinnovato dopo l'avvenuto pagamento di almeno i 2/5 delle rate stabilite.

Art. 19 - Nel caso di anticipata estinzione, comunque effettuata dal Socio, relativa ad operazioni di breve o lunga scadenza, l'Istituto corrisponderà il rimborso delle aliquote per il Mutuo Soccorso (T.A.N.) riferite alle operazioni stesse per il residuo tempo di durata del finanziamento. Sul conteggio degli interessi così effettuato, si applicherà una "Penale di Anticipata Estinzione" pari all' 1% del Capitale Residuo a titolo di "Penale per Anticipata Estinzione" se la durata residua del contratto è maggiore di 1 anno e dello 0,5% se la durata residua è inferiore all'anno. Tale "Penale per Anticipata Estinzione" non è in alcun caso dovuta se l'importo del debito residuo è inferiore ad € 10.000,00.

Sempre nel caso di anticipata estinzione o rinnovo del prestito le Spese Generali di Amministrazione verranno rimborsate al Socio per il residuo tempo di durata del finanziamento.

Art. 20 - Tutte le operazioni di Sovvenzione sono subordinate alla disponibilità dei fondi. E' facoltà del Consiglio di Amministrazione sospendere o disciplinare con opportune norme le concessioni previste dal presente Regolamento.

TITOLO IV

MUTUO SOCCORSO

Art. 20 bis - In virtù di quanto disposto dall'art. 7 dello Statuto, il Consiglio d'Amministrazione provvederà a deliberare le modalità e la misura del contributo inerente al Mutuo Soccorso.

Art. 21 - Le operazioni di Mutuo Soccorso sono le seguenti e si dividono in:

Paragrafo A) Operazioni finanziate con proventi derivanti dal Fondo Mutuo

Soccorso

1. Elargizioni di sussidi per malattia dei Soci, congiunti dei Soci conviventi a carico (mogli o figli), o per comprovata malattia gravissima non cronica né comunque a carattere recidivante. Tali sussidi, che costituiscono un contributo e non un rimborso delle spese effettive, possono essere concessi dal Consiglio d'Amministrazione con giudizio insindacabile in relazione alle spese sostenute per la malattia ed alla disponibilità dei fondi stanziati per questo titolo, previo accertamento, da parte degli organi competenti, che l'infermo sia effettivamente convivente a carico. A tal fine il Consiglio d'Amministrazione provvederà nei modi che riterrà più opportuni alla costituzione di apposito fondo.

2. Elargizione di sussidio nella misura di € 260,00 in caso di morte di un membro della famiglia di parentela prossima: genitore coniuge o figli, questi ultimi purché conviventi ed a carico con esclusione di figli nati morti. Tale sussidio spetterà una sola volta qualora il defunto sia parente prossimo di più Soci e verrà elargito al Socio dal grado di parentela più stretto.

3. Elargizione di un contributo di € 700,00 in caso di morte di un Socio che non sia dipendente di A.B.C. Az. Speciale o di altra Azienda Convenzionata.

Tale sussidio sarà corrisposto al coniuge superstite o, in mancanza di questo, ai figli che dimostrino di aver sopportato le spese funerarie e di ultima infermità.

Nel caso di morte di un Socio dipendente di A.B.C. Az. Speciale o di altra Azienda Convenzionata, il sussidio sarà elargito in virtù di quanto disposto al successivo Paragrafo B).

I sussidi di cui sopra saranno corrisposti a seguito di comunicazione o richiesta da parte del Socio o di un suo familiare con l'obbligo, da parte del beneficiario, di presentare la dovuta documentazione.

Gli importi dei sussidi potranno essere variati a discrezione del Consiglio d'Amministrazione.

4. Assistenza scolastica a favore dei figli dei Soci mediante:

- i) Assegnazione di borse di studio o premi di incoraggiamento agli alunni meritevoli di tutte le scuole medie inferiori;
- ii) Borse di studio da assegnarsi agli alunni che abbiano riportato nella sessione estiva la migliore votazione negli esami di maturità classica, scientifica, ed in genere di tutti gli Istituti medi superiori. La concessione di tali borse di studio e premi di incoraggiamento, sarà condizionata alla documentazione dei risultati scolastici ed alla

formazione della graduatoria di merito conseguente l'esame dei titoli tenendo conto della votazione ottenuta nello scrutinio finale o negli esami di maturità o di abilitazione, dell'età dell'alunno ed in caso di pari merito dello stato economico della famiglia.

Il Consiglio d'Amministrazione determinerà le norme applicative, l'importo e la quantità delle borse e dei premi, in relazione alle disponibilità economiche dell'Istituto ed a tale scopo può nominare apposita commissione.

La suddetta forma di assistenza scolastica, qualora si dovesse realizzare una maggiore disponibilità di fondi, sarà integrata anche da doni di articoli di cancelleria a tutti gli alunni delle scuole elementari e medie inferiori non ripetenti e da qualsiasi altra benefica concessione.

Tutte le sopra descritte attività di assistenza sono erogate a favore dei figli dei Soci e, pertanto, qualora lo studente risulti figlio di due Soci, l'assistenza verrà erogata una sola volta.

5. Facilitazioni ai Soci per l'acquisto di libri scolastici mediante buoni di prelevamento dei libri occorrenti il cui importo sarà interamente versato dall'Istituto alla libreria fornitrice, mentre il Socio ne effettuerà il rimborso a rate mensili durante l'anno scolastico.

6. Elargizione di un sussidio nella misura di € 300,00 per ogni figlio del Socio.

Tale contributo, riconosciuto al bambino una sola volta, verrà elargito al Socio che ne farà richiesta entro 6 mesi dalla nascita del figlio a fronte della presentazione del certificato di nascita.

Il Consiglio d'Amministrazione potrà decidere di variare o sospendere tale sussidio con apposita delibera.

Paragrafo B) Operazioni Finanziarie con proventi del Fondo di Solidarietà

1. Elargizione di un Contributo di Solidarietà in caso di morte in servizio del Socio dipendente di A.B.C. Az. Speciale o di altra Azienda Convenzionata.

Al verificarsi dell'evento luttuoso, l'Istituto provvederà a trattenere a ciascun Socio dipendente di A.B.C. e delle Aziende Convenzionate la somma di € 30,00. Tale somma confluirà nel Fondo di Solidarietà e verrà devoluta agli eredi del Socio previa presentazione della dichiarazione di successione o, in mancanza, di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante gli eredi legittimi del de cuius.

Tale Contributo di Solidarietà contribuirà a formare la massa attiva del Socio deceduto e da essa verranno detratti gli importi di eventuali debiti del Socio nei confronti dell'Istituto di Sovvenzione. La rimanente parte verrà devoluta secondo i criteri innanzi indicati.

La somma di € 30,00, versata da ciascun Socio per alimentare il Fondo, potrà essere eventualmente rateizzata a semplice richiesta del Socio stesso.

2. Elargizione di un Contributo di Solidarietà in caso di Inabilità Lavorativa Permanente da grave malattia intervenuta durante il servizio del Socio dipendente di A.B.C. Az. Speciale o di altra Azienda Convenzionata.

In caso di grave malattia del Socio dipendente di A.B.C. Az. Speciale o di altra Azienda Convenzionata, contratta in qualsiasi momento del rapporto di lavoro, da cui ne derivi la risoluzione dello stesso per inabilità lavorativa permanente a qualunque servizio ed in presenza di un'invalità permanente del cento per cento, l'Istituto di Sovvenzione provvederà a trattenere a ciascun Socio di A.B.C. e delle Aziende Convenzionate la somma di € 15,00. Tale somma confluirà nel Fondo di Solidarietà e verrà devoluta al Socio interessato una volta detratti eventuali debiti contratti nei confronti dell'Istituto di Sovvenzione.

L'inabilità di cui sopra dovrà essere opportunamente documentata dal Socio richiedente l'elargizione del Contributo di Solidarietà con particolare riguardo al maturato diritto alla percezione di un trattamento pensionistico.

La somma di € 15,00, versata da ciascun Socio per alimentare il Fondo, potrà essere eventualmente rateizzata a semplice richiesta del Socio stesso.

Art. 22 - L'Istituto potrà promuovere, organizzare ed attuare, nonché assumere gestioni di forme assistenziali fra i Soci non contemplate nel presente regolamento, che verranno deliberate dal Consiglio d'Amministrazione sentito il Collegio Sindacale.

Titolo V

ELEZIONI CARICHE SOCIALI

Art. 23 - Ogni tre anni, nel corso dell'Assemblea ordinaria o in altra a tal uopo convocata, si provvederà all'elezione delle cariche sociali.

Per tale elezione l'Assemblea potrà:

1. Riconfermare all'unanimità l'intero Consiglio uscente;
2. Richiedere la votazione a norma dell'art. 21 dello Statuto per la riconferma dell'intero Consiglio o per la sostituzione parziale di uno o più nominativi;
3. Richiedere la votazione a schede segrete come all'art. 21 dello Statuto. In tal caso, qualora non sia possibile, seduta stante, formare una lista da sottoporre all'approvazione immediata, l'Assemblea sarà rinviata e si provvederà, intanto, alla nomina di una Commissione elettorale composta di sei membri con l'incarico di raccogliere liste di candidati per Consiglio, Sindaci effettivi e supplenti,

Commissione Prestiti, che a loro volta nomineranno un Presidente, un Segretario e quattro scrutatori.

La presentazione delle liste da uno a otto candidati, dovrà effettuarsi, pena la nullità, entro le ore 12.00 del quinto giorno prima della data stabilita per l'elezione.

Le liste per essere valide devono essere sottoscritte da almeno 50 Soci ed, ogni presentatore di lista, non può firmarne più di una. Così come ogni candidato può fare parte di una sola lista e la sua candidatura deve essere accettata per iscritto.

La commissione elettorale, ricevute le liste, e controllatane la regolarità, ne formerà un'unica lista con elenco alfabetico dei candidati e la farà affiggere nella sede dell'Istituto dandone maggiore pubblicità possibile e predisporrà il materiale relativo alle votazioni.

Elettori sono tutti i Soci in regola con i pagamenti e che alla data della votazione abbiano una anzianità di iscrizione non inferiore ai tre mesi.

Sono eleggibili tutti i Soci che, alla data della votazione, abbiano un'anzianità di almeno un anno e che non facciano parte della Commissione elettorale.

La votazione ha luogo a mezzo scheda unica siglata dal Presidente della Commissione elettorale e comprendente le liste disposte in ordine di presentazione.

Il voto si esprime tracciando sulla scheda, con la matita copiativa, un segno nelle apposite caselle a fianco dei nomi prescelti ed il numero delle preferenze non potrà superare quello dei componenti dei rispettivi organi elettivi.

Risulteranno eletti i candidati che avranno riportato il maggior numero di voti. In caso di parità risulterà eletto il candidato più anziano di età.

Titolo VI

CARTE DI CREDITO

Art. 24 - L'Istituto procederà alla stipula di una o più convenzioni per l'emissione di carte di credito definite *corporate co - branded* che prevedano, dunque, il collegamento diretto all'Istituto quale soggetto contraente e siano caratterizzate dalla presenza di un marchio aggiuntivo dell'Istituto stesso. Le carte avranno il limite di spesa mensile previsto dalla convenzione e saranno concesse ai Soci che ne faranno richiesta nell'ordine in cui tali richieste saranno pervenute all'Istituto. La concessione della carta deve essere deliberata dal Consiglio d'Amministrazione dopo un'attenta istruttoria, tenuto conto della posizione debitoria del richiedente che dovrà, inoltre, possedere i requisiti previsti dalla convenzione e la cui capienza dello stipendio, al netto delle anticipazioni già concesse, sia ritenuta sufficiente da consentire la restituzione dell'esposizione che maturerà sulla carta secondo il piano concordato in sede emissione.

Le somme spese con la carta sono da considerarsi a tutti gli effetti un prestito di breve termine con delegazione di pagamento. Il rimborso dovrà avvenire in un numero di rate compreso tra 5 e 18. Su tali operazioni verranno addebitati al Socio interessi e spese d'amministrazione nella stessa identica misura impiegata per le anticipazioni di breve termine di cui al precedente art. 13 del presente Regolamento.

L'Istituto procederà, inoltre, alla stipula di una o più convenzioni per l'emissione di Carte di Credito del tipo "prepagate" del tipo Corporate sempre in co-branded con la Banca emittente. Tali carte, intestate all'Istituto di Sovvenzione, verranno assegnate ai Soci richiedenti. Tale strumento avrà le seguenti esclusive modalità di utilizzo:

1. Accredito delle somme relative ai finanziamenti di breve termine di cui all'art. 13 del presente Regolamento nel rispetto della vigente normativa antiriciclaggio;
2. Accredito di quote di Risparmio Sociale detenute dal Socio, nel rispetto della normativa antiriciclaggio e di quanto disposto a tale riguardo dall'art. 31 del

Regolamento per la parte che attiene ai termini di preavviso per l'esecuzione delle operazioni;

Titolo VII

RACCOLTA DEL RISPARMIO SOCIALE

Art. 25 - La raccolta del risparmio sociale ai sensi dello Statuto ed al fine del conseguimento dell'oggetto sociale, non potrà avvenire con strumenti "a vista" o collegati all'emissione o alla gestione di mezzi di pagamento ai sensi del D.M. Tesoro 29 marzo 1995 e successive modificazioni ed integrazioni e potrà avvenire esclusivamente fra i Soci ed è disciplinata dal presente regolamento.

Art. 26 - L'ammontare della raccolta del risparmio presso ciascun Socio non potrà superare la somma massima prevista dalle vigenti leggi in materia.

Art. 27 - Il risparmio sociale può essere alimentato da versamenti in contanti, assegni bancari, assegni circolari, bonifici e mediante trattenuta, anche una tantum, sullo stipendio. I Soci con rapporto di dipendenza presso l'A.B.C. Az. Speciale o presso altre Aziende dotate di apposita convenzione, possono, inoltre, sottoscrivendo presso la sede della Cooperativa apposita delega, autorizzare, fino a revoca, l'effettuazione di una trattenuta mensile dalla propria retribuzione da accreditare sul libretto di deposito personale.

Art. 28 - Ogni operazione di versamento o prelevamento, verrà documentata al Socio mediante annotazione sul libretto di deposito a lui intestato sul quale verranno riportati gli estremi dell'operazione, il saldo precedente ed il saldo attuale dopo l'operazione effettuata e qualsiasi altra operazione non ancora annotata in quanto *effettuata con separate* disposizioni del Socio.

I depositi ed i prelievi dovranno essere fatti, di norma, dal Titolare del libretto di risparmio sociale. Il Socio intestatario del libretto di deposito, potrà conferire delega a persona di sua fiducia per l'effettuazione dei depositi e dei prelievi con le modalità ed i limiti della normativa bancaria vigente ed i relativi usi.

La delega è revocabile in qualsiasi momento.

Art. 29 - In caso di perdita, sottrazione o distruzione della copia del documento, Il Socio dovrà farne denuncia all'autorità giudiziaria e presentarne copia agli uffici amministrativi dell'istituto onde ottenere il rilascio di un duplicato.

Art. 30 - I tassi di interesse applicati sui libretti di deposito verranno stabiliti periodicamente dal Consiglio d'Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale. Detti tassi non potranno mai superare la misura massima prevista dalle leggi vigenti.

Le variazioni del tasso di interesse verranno comunicate ai Soci mediante affissione in bacheca e/o mediante comunicazione scritta presso l'ultimo domicilio noto all'Istituto.

La liquidazione degli interessi verrà calcolata al 31 dicembre di ogni anno e gli interessi saranno capitalizzati semprechè non generino un deposito superiore al massimale previsto dalle vigenti normative in materia.

Non sono ammessi prelievi che generino interessi passivi per il Socio.

Il Consiglio d'Amministrazione potrà prevedere, con apposita delibera, l'istituzione di modalità di risparmio sociale vincolato al quale riconoscere tassi di interesse dedicati. Le modalità di svincolo anticipato da parte del Socio delle somme su di essi depositate, saranno sempre oggetto di apposita delibera del Consiglio d'Amministrazione.

Art. 31 - Le operazioni di prelievo e di versamento debbono essere effettuate presso la sede dell'Istituto nei giorni e nelle ore stabilite.

I prelievi da parte dei Soci dovranno avvenire secondo le seguenti modalità:

a) per somme fino ad € 2.500,00 con un preavviso di almeno 48 ore;

b) per somme superiori a € 2.500,00 con preavviso di una settimana;

Compatibilmente con la disponibilità di denaro in cassa e nel rispetto della vigente normativa antiriciclaggio, il Socio riceverà contanti, assegni bancari non trasferibili, bonifici su c/c bancario o accrediti sulla carta di credito prepagata a lui assegnata dall'Istituto.

Le operazioni di cassa saranno interdette durante il mese di agosto, la settimana di Natale e quella di Pasqua.

Art. 32 - Le valute sui versamenti effettuati verranno comunicate ai Soci mediante affissione in bacheca ed in ogni caso mediante comunicazione scritta presso l'ultimo domicilio noto all'Istituto.

Art. 33 - Su tutti i prelievi effettuati dal Socio l'importo viene addebitato con valuta del giorno in cui è stata effettuata l'operazione.

Art. 34 - Copia dello Statuto e del regolamento trovasi depositate presso la sede dell'Istituto.

TITOLO VIII

REGOLAMENTAZIONE RAPPORTI SOCI PENSIONATI

Art. 35 I Soci posti in quiescenza, iscritti all'Istituto da epoca antecedente il 1996, potranno chiedere di conservare la qualifica di Socio; La trattenuta per la Quota Sociale, così come quella relativa al Mutuo Soccorso ed agli Oneri del Personale, saranno pari all'ultima versata in costanza di lavoro e subiranno le eventuali variazioni deliberate dagli organi competenti per tutti i Soci;

Art. 36 Alla data di messa in quiescenza del Socio che avrà richiesto di rimanere tale, non potrà avere debiti nei confronti dell'Istituto per un ammontare superiore al Capitale Individuale versato. L'Istituto provvederà a trattenere la cifra relativa

all'eventuale differenza con le modalità previste dall'art. 7 del presente regolamento. La parte di debito pari al Capitale Individuale verrà, invece, trattenuta in rate di pari importo, per un periodo coincidente con la durata residua del prestito originario;

Art. 37 Eventuali prestiti concessi al Socio pensionato non potranno, in alcun caso, superare l'importo del Capitale Individuale che lo stesso ha accantonato presso l'Istituto di Sovvenzione alla data della richiesta;

Art. 38 Le rate relative a: quota sociale, prestiti, assicurazioni, o quant'altro previsto dal Regolamento e dallo Statuto, verranno rimborsate dal Socio mediante il pagamento di bollettini MAV mensili o con altra modalità di pagamento alternativa, preventivamente autorizzata dal Consiglio di Amministrazione dell'Istituto.